

«LEGGE SPAZZA CORROTTI? INEFFICACE E PUNITIVA»

Affondo degli avvocati della Camera penale
Il presidente Emilio Gueli: «Ignorata la funzione riabilitativa alla pena. E con le nuove norme i processi rischiano di diventare ancora più lunghi»

VITTORIO ATTANA

«Una legge manifesto, un minestrone giustizialista che causa disuguaglianze e mina le garanzie del giusto processo, che sono alla base dello Stato di diritto». È una bocciatura senza appello quella che gli avvocati della Camera Penale della Lombardia Orientale riservano alla legge «spazzacorrotti», varata dal governo gialloverde. Ne parliamo con il presidente, l'avvocato Emilio Gueli, bergamasco.

Avvocato Gueli, permetta una provocazione: «spazzacorrotti» è un appellativo che, in teoria, dovrebbe trovarci tutti d'accordo, almeno nelle intenzioni: la legge si prefigge di imprimere il proverbiale «giro di vite» contro chi commette reati che - ammetterà - sono davvero odiosi: corruzione, concussione, peculato. Perché invece, secondo voi avvocati penalisti, non si tratta di una buona legge?

«La cosiddetta spazzacorrotti prevede una serie di nuove misure presentate, sulla carta, come una rivoluzione epocale nel contrasto al fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione ma che, in realtà, sono destinate a rimanere in larga parte inapplicate o comunque inefficaci».

Entriamo nel merito: cosa non vi piace?

«La legge è irragionevole, squilibrata, smodatamente punitiva. Tratta i dipendenti pubblici come un'associazione per delinquere e, per l'ennesima volta, risponde istericamente alla percezione di un fenomeno e non alla realtà dello stesso».

Una legge «di pancia», quindi?

«Questa riforma giudiziaria restringe il campo delle garanzie per le persone che devono affrontare un processo, equipara il trattamento dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione a quello previsto per omicidi, reati di mafia, di terrorismo o violenze sessuali. Per l'ennesima volta, contro tutti gli studi scientifici e accademici, l'unica risposta che lo Sta-



Emilio Gueli

to sa dare ai reati è il carcere, e ciò a dispetto dei principi costituzionali sulla funzione riabilitativa della pena e della imponente normativa in tema di misure di espiazione alternative».

A cosa si riferisce?

«La spazzacorrotti esclude la concessione di assegnazioni al lavoro esterno, di affidamenti in prova, di semi-libertà e di permessi per chi sia stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione. Le misure alternative alla detenzione in carcere, la cui concessione sarebbe comunque valutabile dal Tribunale di Sorveglianza, si sono dimostrate uno strumento utile non solo per chi deve reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo, ma anche per la collettività. Come se non bastasse, si tratta di una esclusione retroattiva».

Che intende dire?

«Questa modifica dell'articolo 4bis dell'Ordinamento penitenziario non vale solo per i delitti commessi da oggi, ma è applicabile anche ai proce-

dimenti tuttora in corso di definizione. In altri termini lo Stato, dopo aver fissato e comunicato al cittadino norme di comportamento sostanziale e processuale, ha improvvisamente deciso di cambiare le regole in corsa. Avrebbero dovuto essere previste norme transitorie che disciplinassero il pregresso e delimitassero l'efficacia delle nuove norme ai soli reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge: nulla. È veramente difficile rinvenire i basilari principi della nostra civiltà giuridica, e mi ripeto, anche in relazione alla funzione della pena».

Lei parla di funzione della pena. Spesso l'opinione pubblica, invece, invoca la certezza della pena.

«Sono consapevole delle invocazioni di certezza della pena, purché altrui. Il cinismo etero diretto è però destinato a soccombere di fronte al proprio problema personale. La Giustizia è un bene di tutti. Occorre equilibrio, tenendo ben presente che «funzione rieducativa» e «certezza» della pena non sono concetti antitetici, ma del tutto complementari. Anche le misure alternative sono una privazione della libertà. E poi, gli aumenti di pena non hanno mai eliminato i crimini; spetta al giudice valutare, caso per caso, la sanzione corretta tra minimo e massimo edittale. E quello che è stato sbandierato come un nuovo «Daspo», altro non è che la rivisitazione di norme che già prevedevano pene accessorie, quali la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, dalle professioni e dalla direzione di imprese, così come l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione».

Non pensa invece che questa legge, inasprendo le sanzioni, aiuterà il sistema a funzionare meglio?

«Tutt'altro. L'inasprimento delle pene e l'eliminazione delle pene alternative non possono che avere un'influenza negativa anche sulla ragionevole durata dei processi, in un meccanismo or-



■ Serve equilibrio, funzione rieducativa e certezza della pena non sono concetti tra loro antitetici»

■ Il Daspo? C'era già. E per i politici ora c'è la scorciatoia del peculato light»

mai prossimo al collasso».

Perché?

«Perché nessuno, accusato di tali reati e con la prospettiva certa ed immediata della carcerazione, accetterà di definire la propria posizione con riti alternativi, le cui sentenze sono destinate a diventare esecutive in tempi brevi. Il sistema potrà funzionare meglio solo quando la Politica si deciderà a destinare risorse alla Giustizia, attuando un serio piano di investimenti ed assunzioni ben equilibrate sul territorio nazionale, affinché sia l'attività delle can-

cellerie, sia i processi possano svolgersi regolarmente e rapidamente, così sfruttando al meglio anche la capacità produttiva dei magistrati. Con la previsione di eliminare o allungare ulteriormente i termini di prescrizione, lo Stato dichiara implicitamente di arrendersi di fronte alle proprie inefficienze e alla propria incapacità di garantire ai cittadini e alle imprese una giustizia in termini ragionevoli. Senza trascurare gli effetti negativi che una simile impostazione provoca anche all'economia. E l'apparente pugno duro mi sembra per certi versi farisaico».

In che senso?

«Sono state aggiunte quattro righe all'articolo 316 ter del codice penale che puniva «chiunque» conseguisse fraudolentemente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, con la specificazione di una pena di poco maggiore se il fatto è commesso da un «pubblico ufficiale» o da un «incaricato di pubblico servizio» con abuso della sua qualità e dei suoi poteri. Quella che viene spacciata come una più grave previsione sanzionatoria nei confronti di tali ultimi

soggetti, tradisce in realtà la architettura di un vero e proprio peculato «light», riservato solo ad alcuni beneficiari di pene inferiori rispetto al peculato standard, non accertabile mediante intercettazioni, con tempi di prescrizione dimezzati e con l'esecuzione delle pene senza preclusione di misure alternative alla detenzione in carcere. Si sta discutendo molto se una previsione così disegnata possa riguardare di fatto solo figure «politiche». Come avvocati penalisti non possiamo soffocare un grido d'allarme: viviamo in un continuo stato d'emergenza, con la continua emissione di norme speciali, con un diritto penale sempre meno dedicato all'accertamento del fatto nella sua oggettività e sempre più orientato, invece, alle caratteristiche soggettive dell'autore o, in generale, all'aria che tira. Dal nostro osservatorio quotidiano è veramente difficile assistere silenziosamente al già progressivo svilimento del giusto processo che rischia di portare, tra censurabili iniziative di alcuni e indifferenza dei più, alla disgregazione dello Stato di diritto».